Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 199 del 29 luglio 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 29 luglio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **515.**

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. 515.

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla etichettatura dei prodotti tessili, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1973, N. 883, SULLA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI E DELLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Legge 26 novembre 1973, n. 883

Ai fini del presente regolamento per « legge » si intende la legge 26 novembre 1973, n. 883.

Art. 2.

Denominazioni

Nell'etichetta o contrassegno può essere omesso il termine « fibra » purchè la denominazione della fibra medesima non offra possibilità di equivoco.

Art. 3.

Denominazione « residui tessili » o « composizione non determinata »

Nel caso in cui un prodotto tessile sia costituito in parte da una fibra o più fibre di composizione nota e in parte da « residui tessili » (da intendere come fibre miste) o da tessili di « composizione non determinata », nell'etichetta o contrassegno debbono essere indicate le percentuali dei componenti noti e quelle dei « residui tessili » o dei tessili di « composizione non determinata ».

Art. 4.

Tolleranze superiori al 3% - Autorizzazione

Nel caso previsto all'art. 7 della legge gli interessati devono inoltrare domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ottenere l'autorizzazione ad immettere sul mercato prodotti la cui tecnica di fabbricazione comporti una tolleranza superiore al 3 %.

L'istanza deve essere corredata da una relazione sulle tecniche di fabbricazione adottate che giustificano tale esigenza.

L'autorizzazione è data con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 5.

Applicazione dell'etichetta e del contrassegno

L'etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale) deve essere applicata al prodotto tessile, mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio ovvero mediante inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene o in altri modi idonei.

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto tessile, mediante stampa, stampigliatura, ovvero tessitura in cimosa o altrove.

Art. 6.

Tessuti a metraggio

I tessuti venduti a metraggio possono non essere muniti di etichetta o contrassegno sulla parte venduta, purchè la pezza sia provvista di etichetta o contrassegno.

Nel caso in cui la parte venduta sia sprovvista di etichetta o contrassegno è fatto obbligo al venditore, su richiesta dello acquirente, di rilasciare dichiarazione scritta riportante le indicazioni contenute dall'etichetta o contrassegno.

Art. 7.

Documenti commerciali

Sono documenti commerciali di accompagnamento ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge, sia la fattura commerciale che la bolla di consegna.

Art. 8.

Offerta in vendita al consumatore finale

Sono considerate offerte in vendita, ai sensi dell'art. 8 della legge, anche le merci offerte in vendita per corrispondenza, quelle offerte in vendita su campione o con altri analoghi sistemi di distribuzione, compresa l'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 del codice civile.

L'offerta in vendita, di cui all'art. 8 della legge, comprende anche la presentazione al cliente, da parte dell'artigiano confezionista, del tessuto in pezza o del campione del tessuto stesso.

Art. 9.

Esclusione dall'obbligo dell'etichettatura

Non sono considerati « offerte in vendita » e, quindi, sono esenti dalle prescrizioni relative alle indicazioni di composizione, i messaggi pubblicitari effettuati nel luogo di vendita ovvero attraverso i consueti canali di informazione (affissione, stampa, volantini, cinematografo, radio, televisione, ecc.) purchè non includano alcun buono di ordinazione o invito ad acquistare per corrispondenza.

In ogni caso, i messaggi pubblicitari nei quali si faccia riferimento alla composizione fibrosa del prodotto tessile pubblicizzato, dovranno essere formulati in conformità alle disposizioni della legge e del presente regolamento, per quanto riguarda le indicazioni relative alla composizione del prodotto tessile.

Art. 10.

Indicazioni e informazioni diverse da quelle prescritte

Le indicazioni diverse da quelle prescritte dalla legge possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno, solo se vi sia una chiara linea di demarcazione e solo se scritte in un carattere inferiore a quello delle indicazioni obbligatorie.

Tuttavia le informazioni relative al lavaggio, alla pulitura, alla stiratura e alla manutenzione in genere del prodotto tessile espresse mediante simboli, possono essere apposte sulla etichetta o contrassegno senza le limitazioni di cui al comma precedente.

Art. 11.

Fodere principali ed altri prodotti tessili

Per le fodere principali, di cui all'art. 8, quarto comma, della legge, si intende il rivestimento interno di maggior estensione dei prodotti tessili non avente funzione di rinforzo o sostegno o di tasca.

Salvo il disposto dell'art. 10 della legge, per i reggiseni è obbligatorio indicare la composizione fibrosa delle parti principali (tessuto esterno delle coppe e tessuto del dorso). Qualora il reggiseno sia parte integrante di un articolo di corsetteria, l'obbligo è limitato al tessuto esterno delle coppe. L'indicazione di composizione può essere espressa singolarmente per le parti oppure globalmente.

Art. 12.

Etichettatura di prodotti coordinati

Ai sensi dell'art. 8, comma quinto, della legge, un « insieme inseparabile » è costituito da due o più prodotti tessili della medesima composizione fibrosa, tra loro coordinati per disegno e/o colore, alternativamente o congiuntamente utilizzabili, offerti in vendita e acquistati non separatamente, ma come un unico prodotto per l'interdipendenza delle parti componenti.

Art. 13.

Prodotti esenti dall'obbligo dell'etichettatura

Gli articoli per usi tecnici di cui al n. 16 dell'allegato « C » alla legge, sono i prodotti tessili previsti alla sezione XI, capitolo 59, numeri 14, 15, 16 e 17 della tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni.

Art. 14.

Etichettatura globale

I prodotti di cui all'allegato « D » della legge, possono essere etichettati globalmente quando sono dello stesso tipo di articolo ed hanno la medesima composizione fibrosa.

All'atto dell'offerta in vendita o della vendita al consumatore finale, la etichettatura globale di tali prodotti deve essere ben visibile ed individuare chiaramente i prodotti ai quali si riferisce.

Art. 15.

Conservazione dei documenti

L'obbligo della conservazione dei documenti per almeno due anni, previsto dall'art. 13 della legge, decorre per ciascun soggetto dalla data della propria fattura di vendita del prodotto tessile.

Capo II
VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 16.
Organi della vigilanza

Per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge e del presente regolamento, l'ispettorato tecnico dell'industria può avvalersi di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli enti predetti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel quale sono disciplinate le modalità di conferimento dell'incarico di vigilanza, il regolamento dei rapporti tra il Ministero e l'ente e la forma di controllo, da parte del Ministero, sul modo di assolvimento delle funzioni di vigilanza.

Art. 17.
Ispezioni e prelievi

I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria e degli enti di cui al precedente art. 16 possono procedere a ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l'attività imprenditoriale o commerciale, per accertare l'osservanza delle disposizioni sancite dalla legge e dal presente regolamento.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di prelevamento campioni i funzionari predetti possono richiedere l'assistenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.
Prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi

Per le analisi necessarie per determinare la loro conformità alle disposizioni della legge, i prodotti tessili sono di regola prelevati in un unico esemplare, con le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 19.
Modalità del prelievo di esemplari di prodotti tessili per le analisi

Qualora non sia possibile prelevare un intero esemplare di prodotto tessile oppure qualora sia sufficiente prelevarne solo una parte che sia rappresentativa dell'intero esemplare, il prelievo è effettuato con le seguenti modalità:

1) nel caso di fibre sciolte non orientate (per esempio balla): si suddivide idealmente il prodotto tessile in 5 strati paralleli di massa circa eguale; da ogni strato si prelevano due bioccoli di fibre di almeno 10 g ciascuno da zone opportunamente distanziate e situate in posizioni diverse nei vari strati. I 10 bioccoli prelevati si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;

2) nel caso di fibre sciolte orientate (per esempio velo, nastro, stoppino):

a) qualora la confezione si presenti in rotoli si inizia a svolgere il rotolo e si prelevano alla estremità iniziale 3 ritagli, ciascuno di almeno 10 g di peso, opportunamente distanziati su tutta l'altezza; si continua a svolgere e si prelevano, a circa metà rotolo, altri 3 ritagli in posizioni diverse dai primi; si ripete il prelievo di altri 3 ritagli, operando come sopra, alla fine del rotolo. I 9 ritagli così ottenuti si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;

b) qualora la confezione sia in vaso, in bobinone, ecc. (per esempio nastro di carta, di stiratoio, di pettinatrice, ecc.): si preleva, alle due estremità ed al centro, un tratto comprendente tutta la sezione di lunghezza non inferiore a 20 cm e comunque di peso non inferiore a 10 g. I 3 tratti prelevati si conservano separati e costituiscono l'esemplare da analizzare;

3) nel caso di fili (filo, filato, cordone, spago, ecc.):

a) se la confezione è di peso inferiore a 10 g sono prelevati tanti esemplari sino a raggiungere possibilmente un peso di almeno 10 g;

b) se la confezione è di peso compreso tra 10 g e meno di 100 g si preleva un solo esemplare;

c) se la confezione è di peso tra 100 g e 500 g si preleva del filo per quantità unitarie di almeno 20 g all'inizio e alla fine;

d) se la confezione è di peso superiore a 500 g si preleva del filo per quantità unitarie di almeno 20 g a una distanza corrispondente ad almeno 400 g;

e) se la confezione è in dubbio si preleva un tratto di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i filati ad eccezione di quelli di cimosa che vengono esclusi;

4) nel caso di corde, gomene, ecc., si prelevano due tratti di almeno 20 cm di lunghezza, e comunque di peso non inferiore a 20 g uno all'inizio ed uno alla fine della confezione;

5) nel caso di tessuti:

a) pezza: si preleva un taglio di almeno un metro in tutta altezza, all'inizio o alla fine della pezza. Nel caso di tessuto fabbricato con varie fibre o con vari fili e filati o fibre che formano disegno si preleva un taglio di lunghezza tale che comprenda un rapporto completo di disegno in senso ordito;

b) nastri e passamaneria: si preleva un taglio in tutta altezza di peso non inferiore a 10 g;

c) se il tessuto è di peso o di dimensioni limitate sono prelevati almeno tre esemplari scelti a caso.

Gli esemplari prelevati non devono presentare difetti visibili e devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 18, commi terzo e quarto della legge.

Art. 20.
Messa a disposizione di esemplari - Custodia

Qualora il soggetto presso il quale viene effettuato il prelievo ritenga che il campione prelevato possa non essere sufficientemente rappresentativo della partita o del lotto di cui fa parte, può mettere a disposizione dell'amministrazione, a proprie spese, per le eventuali ulteriori analisi di cui all'art. 33 del presente regolamento, altri esemplari di prodotti tessili sino a concorrenza del numero previsto nella tabella allegato « II » al presente regolamento.

Tali ulteriori esemplari devono essere sigillati nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 18, commi terzo e quarto della legge e affidati in custodia al soggetto richiedente.

Qualora il soggetto presso il quale viene effettuato il prelievo dimostri la rispondenza delle indicazioni riportate sulla etichetta a quelle rilasciategli dal suo fornitore, quest'ultimo dovrà essere invitato dall'autorità procedente ad avvalersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21.
Processo verbale

Delle operazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 è redatto processo verbale che deve riportare, tra l'altro:

numero d'ordine del verbale;

data e luogo del prelievo;

generalità e qualifica dei funzionari che hanno effettuato il prelievo;

estremi della etichettatura sul prodotto tessile e sui documenti di accompagnamento;

nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui è stato eseguito il prelievo, nonchè generalità del titolare o suo rappresentante che ha assistito al prelievo stesso;

nome o ragione sociale dell'eventuale fornitore;

numero, peso e dimensioni dei prodotti tessili prelevati e loro prezzo di vendita;

dichiarazioni del proprietario, possessore o detentore della merce, anche ad avvalersi della facoltà concessa dall'art. 20, del presente regolamento;

descrizione delle operazioni eseguite a norma dell'art. 18, terzo e quarto comma della legge;

dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato e che è stato sottoscritto dal medesimo o che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere;

sottoscrizione dei verbalizzanti e dell'interessato.

Il verbale deve essere redatto in triplice originale. Un originale è consegnato al detentore della merce, un altro è trasmesso al laboratorio di analisi, insieme al campione da analizzare, il terzo originale deve essere conservato dall'autorità che ha effettuato il prelievo, che provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo III
RICHIESTA DI ANALISI DA PARTE DI ACQUIRENTE DI PRODOTTI TESSILI

Art. 22.

Dichiarazione di garanzia di cui all'art. 16 *della legge*

La dichiarazione di cui all'art. 16 della legge, può essere richiesta solo all'atto dell'acquisto. Oltre all'attestazione della corrispondenza delle indicazioni dell'etichetta con quelle riportate sulla fattura, deve contenere:

nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio in cui è stato acquistato il prodotto;

nome dell'acquirente;

descrizione del prodotto acquistato (tipo di articolo, colore, taglia o dimensione, contrassegni o etichette) e dei mezzi adottati per garantire la sua assoluta identificazione (come per esempio: apposizione di sigillo, marchi indelebili o firma del venditore, ecc.);

sottoscrizione del venditore;

data del rilascio.

Art. 23.

Richiesta di analisi da parte di acquirente di prodotti tessili

L'acquirente di prodotti tessili che richieda a norma dello art. 19 della legge una analisi della merce acquistata deve effettuare un deposito cauzionale di L. 20.000 con le modalità di cui al quarto comma del successivo art. 34.

Le operazioni di sigillatura dei campioni possono essere effettuate, a spese dell'interessato, anche dall'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato che provvede a redigere verbale, il quale deve contenere le indicazioni di cui al precedente art. 21, in quanto applicabile.

Dei quattro originali del processo verbale uno è consegnato al richiedente; due sono trasmessi, insieme al prodotto da analizzare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede a inviarne uno, insieme al campione, al laboratorio di analisi; il quarto è inviato al venditore della merce.

Art. 24.

Facoltà del venditore di indicare il fornitore della merce

Il venditore della merce può comunicare entro quindici giorni dalla ricezione del verbale, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nome e la ragione sociale del fornitore del prodotto venduto ed ogni utile indicazione ai fini dell'identificazione della partita o del lotto forniti.

Si applica il precedente art. 20.

Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ANALISI

Art. 25.

Provette per le analisi

L'analisi, di regola, deve essere effettuata almeno in duplice prova.

Nel caso di filo o di filato in confezioni di peso inferiori a 10 g, l'analisi deve essere effettuata su almeno due provette, ciascuna delle quali rappresentativa dell'insieme del campione prelevato.

Nel caso di tessuti di peso o di dimensioni limitate, l'analisi deve essere effettuata eseguendo una prova in semplice su ognuno dei tre esemplari prelevati.

Art. 26.

Tolleranza globale

Per l'accertamento della composizione fibrosa, la tolleranza globale è ottenuta calcolando la radice quadrata della somma del quadrato del valore della tolleranza di fabbricazione e del quadrato del valore della precisione del metodo di analisi.

Il procedimento di cui al comma precedente si deve applicare per calcolare le massime differenze previste dall'allegato I al presente regolamento.

Art. 27.

Invio dei campioni al laboratorio

I campioni devono essere inviati, con il verbale di prelievo, al direttore di uno dei laboratori di analisi indicati all'art. 21 della legge.

Il laboratorio di analisi, constatata l'integrità dei sigilli dell'involucro e la rispondenza del campione con la descrizione risultante dal verbale di prelievo, provvede alla suddivisione del campione globale in tre parti utilizzandone una per le prove.

Art. 28.

Elementi da eliminare nelle analisi

Per la determinazione della percentuale della composizione fibrosa, devono essere preliminarmente eliminati gli elementi indicati dall'art. 10, comma secondo, lettere *a*, *b*, *c* e *d* della legge.

In particolare:

1) nel caso delle coperte sono da eliminare solo gli « orditi e trame di legamento », cioè quei fili o filati utilizzati per unire due tessuti separati ed indipendenti al fine di ottenere una coperta a doppia faccia;

2) nel caso delle cravatte confezionate sono da eliminare tutti gli elementi che non costituiscono il tessuto esterno;

3) nel caso degli articoli di calzetteria sono da eliminare le zone eventualmente rinforzate e i bordi elastici.

Art. 29.

Applicazione dei metodi di analisi uniformati - Eccezioni

I laboratori di analisi incaricati delle prove debbono applicare i metodi di analisi quantitative, sia chimiche, sia microscopiche, sia per separazione manuale previste nei decreti ministeriali 31 gennaio 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1974, n. 51) e 12 agosto 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1974, n. 239) ovvero da direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nell'art. 26 della legge.

Qualora non esista un metodo di analisi approvato con decreto ministeriale, il laboratorio di analisi può utilizzare qualsiasi metodo valido a sua disposizione dando indicazione, nel rapporto di analisi, delle modalità seguite per la prova, dei risultati ottenuti e della precisione del metodo adottato, semprechè sia conosciuto.

Art. 30.

Rapporto di analisi

Eseguite le prove il direttore del laboratorio trasmette alla autorità che ha eseguito il prelievo, il rapporto di analisi e le rimanenti parti del campione non utilizzate.

Nel rapporto di analisi devono essere indicati tra l'altro:

denominazione del laboratorio che ha effettuato le analisi;

autorità che ha eseguito il prelievo;

numero d'ordine e data del verbale di prelevamento;

nome e ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o stabilimento in cui è stato effettuato il prelievo;

numero degli elementi analizzati, con specificazione dei contrassegni applicati;

modalità di prova seguite per il pretrattamento e per la determinazione della composizione fibrosa;

ogni eventuale deviazione dalle modalità di prova prescritte nei decreti ministeriali riguardanti i procedimenti di analisi o gli eventuali metodi di analisi usati non previsti da detti decreti e l'indicazione della precisione dei metodi adottati, semprechè sia conosciuta;

valori delle singole prove riscontrate per ogni fibra per ciascun elemento, loro medie, nonchè la media generale di tutti gli elementi analizzati e le relative conclusioni.

Art. 31.

Conformità degli elementi inviati al laboratorio dall'autorità

Il laboratorio, quando riscontra che i risultati delle analisi degli elementi prelevati dall'autorità sono compresi entro le tolleranze previste dalla legge, comunica per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito favorevole agli interessati e alla autorità che ha eseguito il prelievo la quale provvede immediatamente a dichiarare la libera disponibilità degli altri esemplari eventualmente depositati ai sensi dell'art. 20. Il laboratorio provvede inoltre a restituire a spese degli interessati le rimanenti parti non utilizzate del prodotto, a seguito di richiesta avanzata entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Art. 32.

Non conformità dei campioni

Il direttore del laboratorio, qualora tra il risultato delle analisi e la composizione fibrosa dichiarata riscontri una differenza superiore a quella indicata nella tabella allegato I al presente regolamento, provvede ai sensi del successivo art. 34.

Art. 33.

Analisi sugli elementi supplementari

Il direttore del laboratorio qualora riscontri tra il risultato delle analisi e la composizione fibrosa dichiarata una differenza superiore a quella indicata per la media della partita o del lotto, ma inferiore o uguale a quelle indicate nella tabella allegato I al presente regolamento, invita gli interessati a rimettergli gli altri esemplari sigillati e custoditi ai sensi del precedente articolo 20.

Eseguite le prove sui campioni supplementari i risultati delle analisi di tutti gli elementi sono elaborati col procedimento per la valutazione statistica descritto all'allegato III al presente regolamento, al fine dell'accertamento della conformità o meno della composizione fibrosa della partita o del lotto a quanto dichiarato, nella etichettatura o nei documenti di accompagnamento.

In caso di conformità della composizione fibrosa della partita o del lotto al dichiarato si applica l'art. 31 del presente regolamento.

In caso di non conformità il direttore del laboratorio provvede ai sensi del successivo art. 34.

Art. 34.

Istanza di revisione

Il laboratorio incaricato delle analisi, se riscontra tra il risultato finale delle prove e la composizione fibrosa dichiarata una differenza superiore ai limiti stabiliti dalla legge, comunica per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo l'esito delle analisi, rimettendo all'autorità predetta le rimanenti parti non utilizzate dei campioni.

L'autorità che ha eseguito il prelievo è tenuta a darne comunicazione, con lo stesso mezzo, al fornitore della merce, ove esso sia stato indicato, e a chi eventualmente ne abbia fatto richiesta.

Gli interessati al termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione possono impugnare i risultati delle analisi mediante richiesta di revisione da inoltrarsi alla autorità che ha eseguito il prelievo.

All'istanza di revisione deve essere allegata la ricevuta del deposito cauzionale di lire ventimila, per ogni campione da controllare, da effettuarsi presso una tesoreria provinciale, a disposizione dell'autorità che ha eseguito il prelievo.

Art. 35.

Laboratorio di revisione

L'autorità che ha eseguito il prelievo provvede all'invio di tutti gli elementi da controllare al direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette per la analisi di revisione.

Alle analisi di revisione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 28, 29, 31 e 33, comma secondo; le stesse debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi con l'osservanza degli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater* e 390 del codice di procedura penale.

Eseguite le prove ed elaborati i risultati col procedimento statistico, se gli elementi sono in numero di tre o superiore, il direttore del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette deve trasmettere il rapporto di analisi all'autorità che ha eseguito il prelievo, nel termine di cui al comma precedente.

Il rapporto di analisi deve contenere le indicazioni riportate nel precedente art. 30, secondo comma.

Nel caso in cui l'analisi di revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

Se i risultati delle analisi di revisione confermano quelli di prima istanza, le spese di entrambe le analisi sono a carico del richiedente. Le somme riscosse a titolo di deposito cauzionale debbono essere versate dall'autorità procedente, con imputazione al cap. 3600 dello stato di previsione dell'entrata statale denominato « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato »; assegnato al capo XVIII del quadro di classificazione delle entrate statali.

Art. 36.

Inosservanza delle disposizioni concernenti la etichettatura

Quando sia accertata una infrazione punita a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25 della legge, deve essere redatto verbale contenente le seguenti indicazioni:

numero d'ordine del verbale;

generalità e qualifica dei funzionari procedenti;

nome o ragione sociale e ubicazione dell'esercizio o dello stabilimento in cui è stata accertata l'infrazione nonchè le generalità del titolare o del suo rappresentante;

tipo e quantità dei prodotti tessili offerti in vendita o ceduti;

eventuali dichiarazioni della persona cui è contestato il reato;

dichiarazione che il verbale è stato letto alla persona alla quale è contestato il reato, che è stato sottoscritto dal medesimo o che lo stesso si è rifiutato di sottoscrivere;

data, luogo e sottoscrizione dei verbalizzanti e quella dell'interessato.

Il verbale deve essere redatto in triplice originale, di cui uno è consegnato alla persona cui è contestato il reato, uno è trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria e il terzo è conservato dai funzionari procedenti. Copia del verbale deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le violazioni previste a norma del primo comma dello art. 25 della legge, la contestazione è effettuata con le modalità previste nell'art. 6 della legge 24 dicembre 1975, n. 705.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO I

MASSIME DIFFERENZE TRA IL RISCONTRATO ED IL DICHIARATO PER LE SINGOLE UNITA' CAMPIONE PER POTER PROCEDERE AL SUPPLEMENTO DI ANALISI ED ALL'APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE STATISTICA DI TUTTI I RISULTATI DI ANALISI.

	Percentuale sul peso totale della fibra
A) *Prodotti puri*:	—
per i prodotti puri in genere	— 3
per i prodotti puri ottenuti con il ciclo cardato	— 6
per i prodotti puri di « lana vergine » o di « tosa »	— 0,6
per i prodotti puri relativamente ai fili o filati di effetto, visibili ed isolabili	— 8
B) *Prodotti misti*:	
per i prodotti misti in genere	± 5
per i prodotti misti contenenti « lana vergine » o di « tosa » e relativamente a tale fibra	± 0,6
per i prodotti misti relativamente ai fili o filati di effetto, visibili ed isolabili	± 8

Si deve applicare il disposto dell'art. 26 del presente regolamento.

ALLEGATO II

NUMERO DELLE UNITA' CAMPIONE (n) DA PRELEVARE A CASO IN FUNZIONE DELLA GRANDEZZA DELLA PARTITA O DEL LOTTO (N) DA RILEVARSI DALLA RELATIVA FATTURA O DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO.

Grandezza della partita o del lotto (N)	Numero delle unità campione (n)
—	—
fino a 2	tutte
da 3 a 300	3
da 301 a 500	4
da 501 a 800	5
da 801 a 1.300	7
da 1.301 a 3.200	10
da 3.201 a 8.000	15
da 8.001 a 22.000	25
oltre 22.000	30

ALLEGATO III

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE STATISTICA DEI RISULTATI DI ANALISI

1) *Limite di tolleranza unilaterale (prodotti puri)*

a) Si calcola la media ($\bar{\bar{x}}$) delle percentuali riscontrate per la fibra dichiarata nella marcatura o nei documenti con il termine « 100 % », o « puro » o eventualmente « tutto »:

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{n}$$

b) Si calcola l'escursione media ($\bar{w}$) dei sottogrupppi. Ciascun sottogruppo si compone di 5 misure, salvo per i campioni globali per laboratorio di grandezza 3, 4 o 7; in questi casi la numerosità del sottogruppo è la medesima della grandezza degli elementi costituenti il campione globale per laboratorio. Nel calcolo di ($\bar{w}$) deve essere conservato l'ordine nel quale sono state effettuate le misure. I sottogruppi devono essere formati da misure consecutive e si deve calcolare l'escursione di ciascun sottogruppo (w)

$$\bar{w} = \frac{\sum w}{\text{numero dei sottogruppi}}$$

c) Dalla tabella n 1 si ricava il fattore correttivo « c », relativo alla grandezza del campione globale per laboratorio (n).

d) Si calcola l'indice di qualità

$$Q_i = \frac{(\bar{\bar{x}} - T_i)\, c}{\bar{w}}$$

e) Si stima da Q_i e dalla grandezza del campione globale per laboratorio (n) la percentuale di unità campione non conformi della partita o del lotto (p_i) al di sotto di T_i, usando la tabella a doppia entrata n. 2

f) Si confronta il valore p_i trovato con il valore di M relativo alla grandezza del campione globale per laboratorio (n), riportato nella tabella n. 1

g) Una partita o un lotto soddisfano al criterio di accettazione se

$$p_i \leq M$$

Una partita o un lotto non soddisfano al criterio di accettazione se

$p_i > M$, oppure se Q_i è negativo

2) *Limite di tolleranza bilaterale (prodotti misti)*

a) Si calcola la media ($\bar{\bar{x}}$) delle percentuali riscontrate per la fibra che si discosta maggiormente dal dichiarato nella marcatura o nei documenti

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{n}$$

b) Si calcola l'escursione media ($\bar{w}$) dei sottogruppi procedendo come al punto *b*) del n. 1)

$$\bar{w} = \frac{\sum w}{\text{numero dei sottogruppi}}$$

c) Dalla tabella n 1 si ricava il fattore correttivo « c », relativo alla grandezza del campione globale per laboratorio (n)

d) Si calcolano gli indici di qualità

$$Q_s = \frac{(T_s - \bar{\bar{x}})\, c}{\bar{w}}$$

$$Q_i = \frac{(\bar{\bar{x}} - T_i)\, c}{\bar{w}}$$

e) Si stimano da Q_s e da Q_i e dalla grandezza del campione globale per laboratorio (n) le percentuali di unità campione non conformi della partita o del lotto (p_s e p_i), rispettivamente al di sopra di T_s e al di sotto di T_i, usando la tabella n. 2

f) Si calcola la stima della percentuale totale di unità campione non conformi nella partita o nel lotto (p):

$$p = p_s + p_i$$

g) Si confronta il valore p calcolato con il valore di M relativo alla grandezza del campione globale per laboratorio (n), riportato nella tabella n 1

h) Una partita o un lotto soddisfano al criterio di accettazione se

$$p \leq M$$

Una partita o un lotto non soddisfano al criterio di accettazione se

$p > M$, oppure Q_s o Q_i o entrambi sono negativi.

TABELLA N 1

Fattore « c » e percentuale massima ammessa di unità campione non conformi (M) in funzione della grandezza del campione globale per laboratorio (n)

Grandezza campione globale per laboratorio (n)	c	M (%)
3	1,910	33,69
4	2,234	29,45
5	2,474	26,59
7	2,830	23,50
10	2,405	21,06
15	2,379	19,30
25	2,358	17,48
30	2,353	17,19

TABELLA N 2

Tabella per ricavare la stima della percentuale di unità campione non conformi (p_s ; p_i) in funzione della « grandezza del campione globale per laboratorio » (n) e dell'indice di qualità (Q_s ; Q_i).

Q_s o Q_i	3	4	5	7	10	15	25	30
0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0,1	47,24	46,67	46,44	46,29	46,20	46,13	46,08	46,07
0,2	44,46	43,33	42,90	42,60	42,42	42,29	42,19	42,17
0,3	41,63	40,00	39,37	38,95	38,70	38,51	38,38	38,34
0,31	41,35	39,67	39,02	38,59	38,33	38,14	38,00	37,96
0,32	41,06	39,33	38,67	38,23	37,96	37,77	37,63	37,59
0,33	40,77	39,00	38,32	37,87	37,60	37,39	37,25	37,21
0,34	40,49	38,67	37,97	37,51	37,23	37,02	36,88	36,84
0,35	40,20	38,33	37,62	37,15	36,87	36,65	36,50	36,46
0,36	39,91	38,00	37,28	36,79	36,50	36,29	36,13	36,09
0,37	39,62	37,67	36,93	36,43	36,14	35,92	35,76	35,72
0,38	39,33	37,33	36,58	36,07	35,78	35,55	35,39	35,35
0,39	39,03	37,00	36,23	35,72	35,41	35,19	35,02	34,98
0,40	38,74	36,67	35,88	35,36	35,05	34,82	34,66	34,62
0,41	38,45	36,33	35,54	35,01	34,69	34,46	34,29	34,25
0,42	38,15	36,00	35,19	34,65	34,33	34,10	33,93	33,89
0,43	37,85	35,67	34,85	34,30	33,98	33,74	33,57	33,53
0,44	37,56	35,33	34,50	33,95	33,62	33,38	33,21	33,17
0,45	37,26	35,00	34,16	33,60	33,27	33,02	32,85	32,81
0,46	36,96	34,67	33,81	33,24	32,91	32,66	32,49	32,45
0,47	36,66	34,33	33,47	32,89	32,56	32,31	32,13	32,09
0,48	36,35	34,00	33,12	32,55	32,21	31,96	31,78	31,74
0,49	36,05	33,67	32,78	32,20	31,86	31,60	31,42	31,38
0,50	35,75	33,33	32,44	31,85	31,51	31,25	31,07	31,03
0,51	35,44	33,00	32,10	31,51	31,16	30,90	30,72	30,68
0,52	35,13	32,67	31,76	31,16	30,81	30,55	30,37	30,33
0,53	34,82	32,33	31,42	30,82	30,46	30,21	30,02	29,98
0,54	34,51	32,00	31,08	30,47	30,12	29,86	29,68	29,64
0,55	34,20	31,67	30,74	30,13	29,78	29,52	29,33	29,29
0,56	33,88	31,33	30,40	29,79	29,44	29,18	28,99	28,95
0,57	33,57	31,00	30,06	29,45	29,09	28,83	28,65	28,61
0,58	33,25	30,67	29,73	29,11	28,76	28,50	28,31	28,27
0,59	32,93	30,33	29,39	28,77	28,42	28,16	27,97	27,93
0,60	32,61	30,00	29,05	28,44	28,08	27,82	27,64	27,60
0,61	32,28	29,67	28,72	28,10	27,75	27,49	27,31	27,27
0,62	31,96	29,33	28,39	27,77	27,41	27,16	26,97	26,93
0,63	31,63	29,00	28,05	27,44	27,08	26,82	26,64	26,60
0,64	31,30	28,67	27,72	27,11	26,75	26,50	26,32	26,28
0,65	30,97	28,33	27,39	26,78	26,42	26,17	25,99	25,95
0,66	30,63	28,00	27,06	26,45	26,10	25,84	25,67	25,63
0,67	30,30	27,67	26,73	26,12	25,77	25,52	25,34	25,30
0,68	29,96	27,33	26,40	25,79	25,45	25,20	25,02	24,98
0,69	29,61	27,00	26,07	25,47	25,12	24,88	24,71	24,67
0,70	29,27	26,67	25,74	25,14	24,80	24,56	24,39	24,35
0,71	28,92	26,33	25,41	24,82	24,48	24,24	24,07	24,03
0,72	28,57	26,00	25,09	24,50	24,17	23,93	23,76	23,72
0,73	28,22	25,67	24,76	24,18	23,85	23,61	23,45	23,41
0,74	27,86	25,33	24,44	23,86	23,54	23,30	23,14	23,10
0,75	27,50	25,00	24,11	23,55	23,22	22,99	22,84	22,80
0,76	27,13	24,67	23,79	23,23	22,91	22,69	22,53	22,49
0,77	26,77	24,33	23,47	22,92	22,60	22,38	22,23	22,19
0,78	26,39	24,00	23,15	22,60	22,30	22,08	21,93	21,90
0,79	26,02	23,67	22,83	22,29	21,99	21,78	21,64	21,60
0,80	25,64	23,33	22,51	21,98	21,69	21,48	21,34	21,30
0,81	25,25	23,00	22,19	21,68	21,39	21,18	21,04	21,01
0,82	24,86	22,67	21,87	21,37	21,09	20,89	20,75	20,72
0,83	24,47	22,33	21,56	21,06	20,79	20,59	20,46	20,43
0,84	24,07	22,00	21,24	20,76	20,49	20,30	20,17	20,15
0,85	23,67	21,67	20,93	20,46	20,20	20,01	19,89	19,87
0,86	23,26	21,33	20,62	20,16	19,90	19,73	19,60	19,58
0,87	22,84	21,00	20,31	19,86	19,61	19,44	19,32	19,31
0,88	22,42	20,67	20,00	19,57	19,33	19,16	19,04	19,03
0,89	21,99	20,33	19,69	19,27	19,04	18,88	18,77	18,75
0,90	21,55	20,00	19,38	18,98	18,75	18,60	18,50	18,48
0,91	21,11	19,67	19,07	18,69	18,47	18,32	18,22	18,21
0,92	20,66	19,33	18,77	18,40	18,19	18,05	17,96	17,95
0,93	20,20	19,00	18,46	18,11	17,91	17,78	17,69	17,68
0,94	19,74	18,67	18,16	17,82	17,64	17,51	17,43	17,42
0,95	19,25	18,33	17,86	17,54	17,36	17,24	17,17	17,16
0,96	18,76	18,00	17,56	17,26	17,09	16,98	16,91	16,90
0,97	18,25	17,67	17,25	16,97	16,82	16,71	16,65	16,64
0,98	17,74	17,33	16,96	16,70	16,55	16,45	16,39	16,38
0,99	17,21	17,00	16,66	16,42	16,28	16,19	16,14	16,13
1,00	16,67	16,67	16,36	16,11	16,02	15,94	15,89	15,88
1,01	16,11	16,33	16,07	15,87	15,76	15,68	15,64	15,63
1,02	15,53	16,00	15,78	15,60	15,50	15,43	15,40	15,39
1,03	14,93	15,67	15,48	15,33	15,24	15,18	15,15	15,15
1,04	14,31	15,33	15,19	15,06	14,98	14,94	14,91	14,91
1,05	13,66	15,00	14,91	14,79	14,73	14,69	14,67	14,67
1,06	12,98	14,67	14,62	14,53	14,48	14,45	14,44	14,44
1,07	12,27	14,33	14,33	14,27	14,23	14,21	14,20	14,21
1,08	11,51	14,00	14,05	14,01	13,98	13,97	13,97	13,98
1,09	10,71	13,67	13,76	13,75	13,74	13,73	13,74	13,75

Q_s o Q_i	3	4	5	7	10	15	25	30
1,10	9,84	13,33	13,48	13,50	13,49	13,50	13,52	13,52
1,11	8,89	13,00	13,20	13,24	13,25	13,27	13,29	13,30
1,12	7,82	12,67	12,93	12,99	13,02	13,04	13,07	13,08
1,13	6,60	12,33	12,65	12,74	12,78	12,81	12,85	12,86
1,14	5,08	12,00	12,37	12,49	12,55	12,59	12,63	12,64
1,15	0,29	11,67	12,10	12,25	12,31	12,37	12,42	12,43
1,16	0,00	11,33	11,83	12,00	12,08	12,15	12,21	12,22
1,17	0,00	11,00	11,56	11,76	11,86	11,93	12,00	12,01
1,18	0,00	10,67	11,29	11,52	11,63	11,71	11,79	11,80
1,19	0,00	10,33	11,02	11,29	11,41	11,50	11,58	11,60
1,20	0,00	10,00	10,76	11,05	11,19	11,29	11,38	11,40
1,21	0,00	9,67	10,50	10,82	10,97	11,08	11,18	11,20
1,22	0,00	9,33	10,23	10,59	10,76	10,88	10,98	11,00
1,23	0,00	9,00	9,97	10,36	10,54	10,67	10,78	10,80
1,24	0,00	8,67	9,72	10,13	10,33	10,47	10,58	10,61
1,25	0,00	8,33	9,46	9,91	10,12	10,27	10,39	10,42
1,26	0,00	8,00	9,21	9,69	9,92	10,08	10,20	10,24
1,27	0,00	7,67	8,96	9,47	9,71	9,88	10,01	10,05
1,28	0,00	7,33	8,71	9,25	9,51	9,69	9,83	9,87
1,29	0,00	7,00	8,46	9,04	9,31	9,50	9,64	9,68
1,30	0,00	6,67	8,21	8,83	9,11	9,32	9,47	9,51
1,31	0,00	6,33	7,97	8,62	8,92	9,13	9,29	9,33
1,32	0,00	6,00	7,73	8,41	8,73	8,95	9,11	9,15
1,33	0,00	5,67	7,49	8,20	8,54	8,77	8,94	8,98
1,34	0,00	5,33	7,25	8,00	8,35	8,59	8,77	8,81
1,35	0,00	5,00	7,02	7,80	8,16	8,41	8,60	8,64
1,36	0,00	4,67	6,79	7,60	7,98	8,24	8,43	8,48
1,37	0,00	4,33	6,56	7,40	7,80	8,07	8,27	8,31
1,38	0,00	4,00	6,33	7,21	7,62	7,90	8,11	8,15
1,39	0,00	3,67	6,10	7,02	7,45	7,73	7,95	7,99
1,40	0,00	3,33	5,88	6,83	7,27	7,57	7,79	7,84
1,41	0,00	3,00	5,66	6,65	7,10	7,41	7,63	7,68
1,42	0,00	2,67	5,44	6,46	6,93	7,25	7,48	7,53
1,43	0,00	2,33	5,23	6,28	6,76	7,09	7,33	7,38
1,44	0,00	2,00	5,01	6,10	6,60	6,93	7,18	7,24
1,45	0,00	1,67	4,81	5,93	6,44	6,78	7,03	7,09
1,46	0,00	1,33	4,60	5,75	6,28	6,63	6,89	6,95
1,47	0,00	1,00	4,39	5,58	6,12	6,48	6,74	6,80
1,48	0,00	0,67	4,19	5,41	5,96	6,34	6,60	6,66
1,49	0,00	0,33	3,99	5,24	5,81	6,19	6,47	6,53

Q_s o Q_i	3	4	5	7	10	15	25	30
1,50	0,00	0,00	3,80	5,08	5,66	6,05	6,33	6,39
1,51	0,00	0,00	3,61	4,92	5,51	5,91	6,19	6,25
1,52	0,00	0,00	3,42	4,76	5,37	5,77	6,06	6,12
1,53	0,00	0,00	3,23	4,60	5,22	5,64	5,93	5,99
1,54	0,00	0,00	3,05	4,45	5,08	5,50	5,80	5,86
1,55	0,00	0,00	2,87	4,30	4,94	5,37	5,68	5,74
1,56	0,00	0,00	2,69	4,15	4,81	5,24	5,55	5,62
1,57	0,00	0,00	2,52	4,01	4,67	5,11	5,43	5,50
1,58	0,00	0,00	2,35	3,86	4,54	4,99	5,31	5,38
1,59	0,00	0,00	2,19	3,72	4,41	4,86	5,19	5,26
1,60	0,00	0,00	2,03	3,58	4,28	4,74	5,08	5,14
1,61	0,00	0,00	1,87	3,45	4,16	4,62	4,96	5,03
1,62	0,00	0,00	1,72	3,31	4,03	4,51	4,85	4,92
1,63	0,00	0,00	1,57	3,18	3,91	4,39	4,74	4,81
1,64	0,00	0,00	1,42	3,06	3,79	4,28	4,63	4,70
1,65	0,00	0,00	1,28	2,93	3,60	4,17	4,52	4,59
1,66	0,00	0,00	1,15	2,81	3,56	4,06	4,41	4,49
1,67	0,00	0,00	1,02	2,69	3,45	3,95	4,31	4,39
1,68	0,00	0,00	0,89	2,57	3,34	3,85	4,21	4,29
1,69	0,00	0,00	0,77	2,46	3,23	3,74	4,10	4,19
1,70	0,00	0,00	0,66	2,35	3,13	3,64	4,00	4,09
1,71	0,00	0,00	0,55	2,24	3,02	3,54	3,92	3,99
1,72	0,00	0,00	0,45	2,13	2,92	3,45	3,82	3,90
1,73	0,00	0,00	0,36	2,03	2,82	3,35	3,73	3,81
1,74	0,00	0,00	0,27	1,93	2,73	3,26	3,63	3,72
1,75	0,00	0,00	0,19	1,83	2,63	3,16	3,54	3,63
1,76	0,00	0,00	0,12	1,73	2,54	3,07	3,45	3,54
1,77	0,00	0,00	0,06	1,64	2,45	2,99	3,37	3,45
1,78	0,00	0,00	0,02	1,55	2,36	2,90	3,28	3,37
1,79	0,00	0,00	0,00	1,46	2,27	2,81	3,20	3,28
1,80	0,00	0,00	0,00	1,38	2,19	2,73	3,11	3,20
1,81	0,00	0,00	0,00	1,29	2,10	2,65	3,03	3,12
1,82	0,00	0,00	0,00	1,21	2,02	2,57	2,96	3,05
1,83	0,00	0,00	0,00	1,14	1,94	2,49	2,88	2,97
1,84	0,00	0,00	0,00	1,06	1,87	2,42	2,80	2,89
1,85	0,00	0,00	0,00	0,99	1,79	2,34	2,73	2,82
1,86	0,00	0,00	0,00	0,92	1,72	2,27	2,66	2,75
1,87	0,00	0,00	0,00	0,86	1,65	2,20	2,59	2,68
1,88	0,00	0,00	0,00	0,79	1,58	2,13	2,52	2,61
1,89	0,00	0,00	0,00	0,73	1,51	2,06	2,45	2,54

Q_e o Q_i	3	4	5	7	10	15	25	30
1,90	0,00	0,00	0,00	0,67	1,45	1,99	2,38	2,47
1,91	0,00	0,00	0,00	0,62	1,38	1,93	2,32	2,41
1,92	0,00	0,00	0,00	0,56	1,32	1,86	2,25	2,34
1,93	0,00	0,00	0,00	0,51	1,26	1,80	2,19	2,28
1,94	0,00	0,00	0,00	0,46	1,20	1,74	2,13	2,22
1,95	0,00	0,00	0,00	0,42	1,15	1,68	2,07	2,16
1,96	0,00	0,00	0,00	0,37	1,09	1,62	2,01	2,10
1,97	0,00	0,00	0,00	0,33	1,04	1,57	1,95	2,04
1,98	0,00	0,00	0,00	0,30	0,99	1,51	1,90	1,99
1,99	0,00	0,00	0,00	0,26	0,94	1,46	1,84	1,93
2,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,89	1,41	1,79	1,88
2,01	0,00	0,00	0,00	0,20	0,84	1,36	1,74	1,83
2,02	0,00	0,00	0,00	0,17	0,80	1,31	1,69	1,78
2,03	0,00	0,00	0,00	0,14	0,75	1,26	1,64	1,73
2,04	0,00	0,00	0,00	0,12	0,71	1,21	1,59	1,68
2,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,67	1,17	1,54	1,63
2,06	0,00	0,00	0,00	0,08	0,63	1,12	1,49	1,58
2,07	0,00	0,00	0,00	0,06	0,60	1,08	1,45	1,54
2,08	0,00	0,00	0,00	0,05	0,56	1,04	1,40	1,49
2,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,53	1,00	1,36	1,45
2,10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,49	0,96	1,32	1,41
2,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,46	0,92	1,28	1,36
2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,88	1,24	1,32
2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,85	1,20	1,28
2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,81	1,16	1,25
2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,78	1,13	1,21
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,75	1,09	1,17
2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,71	1,06	1,13
2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,68	1,02	1,10
2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,65	0,99	1,06
2,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,236	0,625	0,954	1,030
2,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217	0,597	0,922	0,997
2,22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,199	0,570	0,891	0,966
2,23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,182	0,544	0,861	0,935
2,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,166	0,519	0,831	0,905
2,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,495	0,802	0,875
2,26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,136	0,471	0,775	0,847
2,27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,123	0,449	0,748	0,819
2,28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,111	0,427	0,722	0,792
2,29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,099	0,406	0,697	0,766

Q_e o Q_i	3	4	5	7	10	15	25	30
2,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	0,386	0,672	0,741
2,31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,079	0,367	0,648	0,716
2,32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070	0,348	0,624	0,691
2,33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061	0,330	0,601	0,668
2,34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,054	0,313	0,579	0,645
2,35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,296	0,558	0,623
2,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,280	0,538	0,602
2,37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	0,265	0,518	0,580
2,38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,250	0,498	0,560
2,39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,236	0,479	0,541
2,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	0,223	0,461	0,521
2,41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,210	0,443	0,503
2,42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,198	0,426	0,485
2,43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,186	0,410	0,467
2,44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,175	0,393	0,450
2,45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,165	0,378	0,434
2,46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,154	0,362	0,417
2,47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,145	0,348	0,403
2,48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,136	0,333	0,387
2,49	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,127	0,321	0,372
2,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,118	0,307	0,358
2,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,111	0,294	0,345
2,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103	0,282	0,331
2,53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,096	0,270	0,319
2,54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	0,258	0,306
2,55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,083	0,247	0,294
2,56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,077	0,237	0,283
2,57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071	0,227	0,272
2,58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066	0,217	0,261
2,59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061	0,207	0,251
2,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,056	0,198	0,240
2,61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,189	0,231
2,62	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	0,181	0,221
2,63	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044	0,173	0,212
2,64	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,164	0,203
2,65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,037	0,157	0,195
2,66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034	0,149	0,186
2,67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,031	0,143	0,179
2,68	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,136	0,171
2,69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,129	0,164

Q_s o Q_i	3	4	5	7	10	15	25	30
2,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,123	0,156
2,71	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	0,117	0,150
2,72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,111	0,143
2,73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,106	0,137
2,74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,101	0,131
2,75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,096	0,125
2,76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,091	0,120
2,77	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,086	0,114
2,78	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,081	0,109
2,79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,077	0,103
2,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,074	0,099
2,81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,070	0,094
2,82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,066	0,090
2,83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,062	0,085
2,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,059	0,082
2,85	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,055	0,078
2,86	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,053	0,074
2,87	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,050	0,070
2,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,047	0,067
2,89	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,044	0,064
2,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,042	0,061
2,91	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,039	0,057
2,92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,037	0,055
2,93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,035	0,052
2,94	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,033	0,049
2,95	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,031	0,047
2,96	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,029	0,044
2,97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,042
2,98	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,039
2,99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,038
3,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,036
3,01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,034
3,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,032
3,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	0,030
3,04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,028
3,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,027
3,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,025
3,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,024
3,08	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,022
3,09	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,021

Q_s o Q_i	3	4	5	7	10	15	25	30
3,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,020
3,11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,019
3,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,018
3,13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,017
3,14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,015
3,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,014
3,16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,014
3,17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,013
3,18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,012
3,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,012
3,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,011
3,21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,010
3,22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,009
3,23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,009
3,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,009
3,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,008
3,26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,007
3,27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,007
3,28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,006
3,29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,006
3,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,005
3,31	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,005
3,32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,004
3,33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,004
3,34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,004
3,35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,004
3,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,004
3,37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,004
3,38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003
3,39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003
3,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003
3,41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
3,42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
3,43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
3,44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
3,45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
3,46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
3,47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
3,48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002
3,49	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001

Q_s o Q_i	3	4	5	7	10	15	25	30
3,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,55	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,61	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,62	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,63	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,64	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,65	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
3,66	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,67	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,68	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,71	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,77	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,78	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,85	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,86	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,87	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,89	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ESEMPI DI CALCOLO

1) *Caso di limite di tolleranza unilaterale*

Esempio: tessuto marcato « cotone 100 % ».

All'analisi microscopica si e riscontrata presenza di piccole quantità di poliestere per cui si deve procedere ad un'analisi quantitativa secondo le modalità del metodo n. 7, previo pretrattamento (decreto ministeriale 31 gennaio 1974: « Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili »).

Si supponga che il laboratorio di controllo abbia esaminato 10 elementi, prelevati da 10 unità campione, e che i risultati medi della prova in doppio per ogni elemento $(\overline{x_i})$ siano stati:

97 - 98 - 98 - 98 - 99 $(w_1 = 99 - 97 = 2)$

99 - 98 - 98 - 99 - 98 $(w_2 = 99 - 98 = 1)$

La tolleranza globale per la composizione fibrosa media della partita o del lotto (art. 40 del presente regolamento) ammessa per questo esempio è di $\sqrt{2^2 + 1^2} = 2{,}24$, dove:

2 = tolleranza di fabbricazione (legge 26 novembre 1973, n 883, art 5, secondo comma);

1 = precisione indicata per il metodo n 7 (decreto ministeriale 31 gennaio 1974)

Il limite inferiore di tolleranza ammesso per la media della partita o del lotto è pertanto di 100 — 2,24 = 97,76 che è arrotondato a 97,8

Analogamente si deve calcolare il limite inferiore previsto per la singola unità campione (articoli 40 e 47 del presente regolamento) che per questo esempio è di $\sqrt{3^2 + 1^2} = 3{,}16$, dove:

3 = limite inferiore (allegato « I » al presente regolamento per la singola unità campione);

1 = precisione indicata per il metodo n 7 (decreto ministeriale 31 gennaio 1974)

Poichè tutti i valori riscontrati sono superiori a questo limite inferiore (100 — 3,16 = 96,84 arrotondato a 96,8) essi devono essere elaborati statisticamente, per decidere sulla conformità o meno del riscontrato rispetto al dichiarato nella marcatura, procedendo nel seguente modo:

	Valori ottenuti —	Spiegazione —
Grandezza del campione globale per laboratorio (n)	10	
Somma dei risultati ottenuti sui singoli elementi $(\Sigma\ \overline{x_i})$	982	
Media del campione globale per laboratorio $\left(\overline{\overline{x}} = \frac{\Sigma\ \overline{x_i}}{n}\right)$	98,2	982/10
Escursione media $\left(\overline{w} = \frac{\Sigma\ w}{\text{n. sottogruppi}}\right)$	1,5	$\frac{2 + 1}{2}$

	Valori ottenuti	Spiegazione
Fattore c	2,405	vedere allegato III tabella n. 1 del presente regolamento
Limite inferiore di tolleranza della media della partita o del lotto (T_i)	97,8	
Indice di qualità $\left(Q_i = \frac{(\bar{\bar{x}} - T_i)c}{\bar{w}}\right)$	0,64	$\frac{(98,2 - 97,8)\ 2,405}{1,5}$
Stima della percentuale di unità campione non conformi al di sotto di T_i (p_i)	26,75 %	vedere allegato III tabella n. 2 del presente regolamento
Percentuale massima ammessa di unità campione non conformi (M)	21,06 %	vedere allegato III tabella n. 1 del presente regolamento
Criterio di accettazione confrontare p_i con M	26,75 > 21,06	

Decisione la composizione fibrosa media riscontrata della partita o del lotto *non* soddisfa al criterio di accettazione perchè p_i è superiore ad M

2) *Caso di limiti di tolleranza bilaterale*

Esempio tessuto marcato « poliestere 65 % - cotone 35 % »

L'analisi quantitativa è stata effettuata secondo le modalità del metodo n 7, previo pretrattamento (decreto ministeriale 31 gennaio 1974 « Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili »).

Si supponga che il laboratorio di controllo abbia esaminato 10 elementi, prelevati da 10 unità campione, e che i risultati medi della prova in doppio per ogni elemento ($\bar{x}_i$) siano stati:

60 - 63 - 63 - 63 - 62 ($w_1 = 64 - 61 = 3$)
63 - 63 - 62 - 62 - 64 ($w_2 = 64 - 62 = 2$)

La tolleranza globale (art. 40 del presente regolamento) ammessa per questo esempio è di $\sqrt{3^2 + 1^2} = 3,16$, dove:

3 = tolleranza di fabbricazione ammessa per la composizione media della partita o del lotto (legge 26 novembre 1973, n. 883, art. 7);

1 = precisione indicata per il metodo n 7 (decreto ministeriale 31 gennaio 1974)

I limiti di tolleranza ammessi per il poliestere sono pertanto di 65 + 3,16 = 68,16 (arrotondato a 68,2) per quello superiore e di 65 — 3,16 = 61,84 (arrotondato a 61,8) per quello inferiore.

Analogamente si deve calcolare il limite inferiore previsto per la singola unità campione (articoli 40 e 47 del presente regolamento) che per questo esempio è di $\sqrt{5^2 + 1^2} = 5,10$, dove

5 = limite inferiore (allegato « I » al presente regolamento per la singola unità campione);

1 = precisione indicata per il metodo n 7 (decreto ministeriale 31 gennaio 1974)

Poichè tutti i valori riscontrati sono superiori a questo limite inferiore (65 — 5,10 = 59,9) essi devono essere elaborati statisticamente, per decidere sulla conformità o meno del riscontrato rispetto al dichiarato nella marcatura, procedendo nel seguente modo:

	Valori ottenuti	Spiegazione
Grandezza del campione globale per laboratorio (n)	10	
Somma dei risultati ottenuti sui singoli elementi ($\sum \bar{x}_i$)	625	
Media del campione globale per laboratorio $\left(\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{n}\right)$	62,5	625/10
Escursione media $\left(\bar{w} = \frac{\sum w}{\text{n. sottogruppi}}\right)$	2,5	$\frac{2 + 3}{2}$
Fattore c	2,405	vedere allegato III tabella n. 1 del presente regolamento
Limite superiore di tolleranza della media della partita o del lotto (T_s)	68,2	
Limite inferiore di tolleranza della media della partita o del lotto (T_i)	61,8	
Indice di qualità $\left(Q_s = \frac{(T_s - \bar{\bar{x}})\ c}{\bar{w}}\right)$	5,48	$\frac{(68,2 - 62,5)\ 2,405}{2,5}$
Indice di qualità $\left(Q_i = \frac{(\bar{\bar{x}} - T_i)\ c}{\bar{w}}\right)$	0,67	$\frac{(62,5 - 61,8)\ 2,405}{2,5}$
Stima della percentuale di unità campione non conformi al di sopra di T_s (p_s)	0 %	vedere allegato III tabella n. 2 del presente regolamento
Stima della percentuale di unità campione non conformi al di sotto di T_i (p_i)	25,77 %	

	Valori ottenuti —	Spiegazione —
Stima della percentuale totale di unità campione non conformi ($p = p_s + p_i$)	25,77 %	
Percentuale massima ammessa di unità campione non conformi (M)	21,06 %	
Criterio di accettazione confrontare p con M	25,77 > 21,06	

Decisione la composizione fibrosa media riscontrata della partita o del lotto *non* soddisfa al criterio di accettazione perchè p è superiore ad M

Simboli —	Termini —	Definizioni —
n	Grandezza del campione globale per laboratorio	Numero degli esemplari costituenti il campione globale per laboratorio.
x_i	Valore singolo dell'elemento i^{esimo}	Risultato in percentuale di una fibra ottenuto con una sola prova, su un elemento
$\bar{x}_i$	Valore medio dell'elemento i^{esimo}	Media aritmetica in percentuale dei valori singoli (x_i) riscontrati, per una fibra, su un elemento.
$\bar{\bar{x}}$	Valore medio del campione globale per laboratorio	Media aritmetica in percentuale dei valori medi ($\bar{x}_i$) di tutti gli elementi, costituenti il campione globale per laboratorio, riscontrati per una fibra
w	Escursione	Differenza tra il valore massimo ed il valore minimo dei valori medi degli elementi ($\bar{x}_i$) in un sottogruppo.
$\bar{w}$	Escursione media	Media aritmetica delle escursioni (w) dei sottogruppi
	Tolleranza	Differenza massima consentita tra il valore medio della composizione fibrosa riscontrato sul campione globale per laboratorio ($\bar{\bar{x}}$) e quello dichiarato nella marcatura o nei documenti (legge 26 novembre 1973, n. 883 e art. 26 del presente regolamento).
T_s	Limite superiore di tolleranza	Limite superiore di tolleranza.
T_i	Limite inferiore di tolleranza	Limite inferiore di tolleranza.
c	Fattore	Fattore per la determinazione dell'indice di qualità I valori di c sono riportati nella tabella n. 1.
Q_s	Indice di qualità superiore	Indice di qualità da usare nella tabella n 2 per stimare p_s.
Q_i	Indice di qualità inferiore	Indice di qualità da usare nella tabella n 2 per stimare p_i.
	Campione non conforme	Campione la cui composizione fibrosa non soddisfa alla tolleranza
p_s	Percentuale superiore di campione non conforme	Stima, dedotta dai risultati ottenuti sul campione globale per laboratorio e ricavata dalla tabella n. 2, della percentuale di campione non conformi della partita o del lotto che hanno un valore di composizione superiore a T_s.
p_i	Percentuale inferiore di campione non conforme	Stima, dedotta dai risultati ottenuti sul campione globale per laboratorio e ricavata dalla tabella n. 2, della percentuale di campione non conformi della partita o del lotto che hanno un valore di composizione inferiore a T_i.
p	Percentuale totale di campione non conformi	Stima della percentuale totale ($p_s + p_i$) di unità campione non conformi della partita o del lotto
M	Percentuale massima ammessa di campione non conformi	Percentuale massima ammessa di campione non conformi, relativa alla stima sul campione globale per laboratorio, riportata nella tabella n. 1
$>$	—	Superiore a
$<$	—	Inferiore a
Σ	—	Somma

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651109/7) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.